Civile Ord. Sez. 1 Num. 11101 Anno 2019

**Presidente: SCHIRO' STEFANO** 

**Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO** 

Data pubblicazione: 19/04/2019

sul ricorso 20266/2018 proposto da:

domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato , giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

1

(33)

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 396/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

## **FATTI DI CAUSA**

- 1.- Con sentenza pubblicata il 29 maggio 2018, la Corte di Appello di Perugia ha rigettato l'appello proposto da cittadino nigeriano, avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 17 ottobre 2017, che, confermando il provvedimento della Commissione territoriale, gli aveva negato sia il diritto alla protezione internazionale (status di rifugiato e protezione c.d. sussidiaria), sia pure il diritto alla protezione per motivi umanitari.
- 2.- A supporto della decisione adottata, la Corte territoriale ha osservato, in particolare, che «il racconto del richiedente appare incongruente e insufficientemente circonstanziato, soprattutto in ordine alle motivazioni per cui lo stesso è fuggito dalla Nigeria».

La sentenza ha rilevato, altresì, che il «danno dedotto dal ricorrente non proviene dallo Stato, né risulta in alcun modo dimostrato che i responsabili della possibile violenza abbiano un potere tale da consentire loro di impedire al ricorrente di rivolgersi alla Polizia locale onde ottenere una qualche forma di protezione». E ha ritenuto che, «nella specie, non può ritenersi dimostrato che il grado di violenza del

conflitto armato in corso nella ragione di provenienza del richiedente (Benin City) abbia raggiunto le caratteristiche» richieste da tale norma.

«Con riguardo alla questione relativa alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari» - ha aggiunto inoltre la Corte umbra -, «va osservato che non sono state specificamente allegate, né possono ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive tali da giustificare tale concessione».

3.- Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso Eshischi, articolando sei motivi di cassazione.

Ha resistito con controricorso il Ministero.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

4.- Il primo motivo di ricorso lamenta violazione delle norme degli artt. 13 Dir. comunitaria n. 2005/85/CE, 10 comma 4 d.lgs. n. 25/2008 e 21 *octies* legge n. 241/1990. Lamenta, altresì, vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso *ex* n. 5 art. 360 cod. proc. civ.

Nella sostanza il motivo assume la nullità del procedimento amministrativo - con conseguente nullità del procedimento di primo grado e di secondo grado - per omessa traduzione in lingua conosciuta e/o comunque comprensibile al richiedente e/o in lingua veicolare della relata di notifica del provvedimento amministrativo di rigetto, come pure delle motivazioni del provvedimento stesso.

5.- Il motivo non è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «in tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria,

è previsto dall'art. 10, commi 4 e 5 d.lgs n. 25/2008, al fine di assicurare al richiedete la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un *vulnus* all'esercizio del diritto di difesa» (Cass., 27 maggio 2014, n. 11871).

Deve del resto osservarsi che l'astratta nullità del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale, in quanto non tradotto in lingua conosciuta, non esonera il giudice adito dall'esame del merito della domanda, posto che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento impugnato, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul piano del compiuto dispiegarsi del diritto di difesa (Cass., 22 marzo 2017, n. 7385).

6.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno esaminati in modo congiunto, in ragione della loro contiguità.

Essi prospettano la sussistenza dei vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., nonché «motivazione omessa, apparente, generica insufficiente» in punto di protezione internazionale. Ad avviso del ricorrente, la Corte umbra non ha adempiuto al «dovere di cooperazione istruttoria» da parte del giudice, come desumibile, in particolare, dalle disposizioni degli artt. 3 d.lgs. n. 251/2007 e 8 comma 3 d.lgs. n. 25/2008.

«Nella fattispecie il giudice di Appello non ha minimante assolto tale dovere» - così si assume -, «limitandosi a disattendere i fatti esposti dal richiedente senza utilizzare i poteri istruttori di ufficio per accertare i fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di

rifugiato ovvero della protezione sussidiaria»: «il giudice del merito avrebbe dovuto e potuto assumere informazioni anche per verificare la situazione della Nigeria».

D'altra parte – così si precisa ancora –, il ricorrente ha anche prodotto rilevanti elementi probatori, anche di natura documentale, che la Corte territoriale, peraltro, ha del tutto trascurato.

7.- Di frequente, la giurisprudenza di questa Corte ha segnalato la forte peculiarità della ripartizione dell'onus probandi nei giudizi di protezione internazionale.

Come ebbe a rilevare, in particolare, già la sentenza delle Sezioni Unite 17 novembre 2008, n. 27310 (con diretto riferimento alla Direttiva 2004/83/CE), in questa materia il giudice deve «svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni e da impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni e acquisire tutta la documentazione necessaria»: in proposito deve dunque «ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ... e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi».

8.- Secondo i più recenti svolgimenti dell'orientamento così sviluppato da questa Corte, il dovere di attivazione del giudice ha come presupposto che «il richiedente abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio».

All'assolvimento di tale onere della parte è in via diretta conseguente «il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si verifichino fenomeni» tali da giustificare l'applicazione della protezione internazionale (entrambi i passi appena riportati sono stati tratti da Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016).

Come ha rilevato, per altro verso, la pronuncia di Cass. 28 giugno 2018, n. 17069, «il giudice del merito ha la possibilità e dunque il dovere ... di accertare d'ufficio, mediante le informazioni attingibili presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo o da altre fonti, se e in quali limiti», nei luoghi indicati dal ricorrente, «si registrino fenomeni di violenza indiscriminata» o altri comunque destinata a di comportare normativa applicazione della protezione internazionale. E' dunque anche da escludere, tra l'altro, l'eventuale rilevanza di precondizioni ulteriori per l'attivazione del detto dovere di cooperazione istruttoria (quale quella rappresentata dalla ritenuta credibilità del racconto fatto dal ricorrente). Del resto, la figura della cooperazione istruttoria del giudice non risponde a ipotetici intendimenti di ordine premiale, bensì deriva dalla peculiare situazione oggettiva che sta alla base, e giustifica, l'applicazione della normativa della protezione internazionale.

9.- Alla rilevazione della positiva sussistenza del dovere di approfondimento istruttorio segue che non può ritenersi corretta e adeguata la decisione del giudice del merito che, nel respingere la richiesta di protezione, si limiti a fornire indicazioni generiche e approssimative sulla situazione del Paese interessato dalla domanda del richiedente. Ché ciò equivale, come appare evidente, a negare la stessa sussistenza di un dovere di questo tipo (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17075).

L'assolvimento del quale comporta, invece, l'assunzione – e quindi pure la relativa indicazione nell'ambito del tessuto motivazionale – di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione (tra le altre, cfr. in particolare Cass., 12 dicembre 2108, n. 28990; nonché la già richiamata Cass., n. 17069/2018, ove pure ulteriori riferimenti).

Dal che deriva pure, *inter alia*, la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate, come quelle che per l'appunto stanno a fondamento e giustificazione del convincimento che nel concreto viene espresso dal giudice.

Non potendosi comunque ritenere fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei a quelli della Comunità europea, la mancata indicazione delle fonti specificamente utilizzate dal giudice per fondare la decisione assunta implica, in buona sostanza, che quest'ultima esprima una valutazione meramente soggettiva; e comporta, in via correlata, che la stessa risulta connotata da difetto di motivazione o, comunque, da una motivazione meramente apparente.

10.- Nel caso qui in giudizio, la sentenza della Corte territoriale si è limitata all'affermazione (che già sopra è stata riportata, nel n. 2) per cui «non può ritenersi dimostrato che il grado di violenza del conflitto armato in corso nella regione di provenienza del richiedente (Benin City) abbia assunto le caratteristiche» occorrenti per l'applicazione della protezione internazionale. La sentenza, inoltre, non indica a base di riferimento di tale affermazione alcuna fonte.

Sì che il «deficit istruttorio» risulta, nella specie, del tutto palese. In effetti, vengono qui a sommarsi genericità dei contenuti manifestati e mancanza di oggettiva controllabilità delle fonti da cui questi ultimi sarebbero tratti. Con la conseguenza che la sentenza, oltre a essere affetta da una motivazione solo apparente, viene pure a violare il disposto dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono pertanto da ritenere fondati.

11.- L'accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta assorbimento del quarto motivo di ricorso, che insiste ancora sul

tema della protezione c.d. sussidiaria, nonché del quinto e del sesto motivo di ricorso, che riguardano il tema della protezione umanitaria. 12.- In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, respinto il primo, assorbiti il quarto, il quinto e il sesto motivo. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Perugia, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

## P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo, con assorbimento del quarto, del quinto e del sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Perugia, che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione